



Palermo, prot. n. 16008/DRT del 29/01/2016

OGGETTO: Circolare riguardante la cessazione dei termini di applicazione al 31/12/2015 della Legge regionale 10 luglio 2015 n. 14 e la conseguente reviviscenza dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12.

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana

A tutti gli U.R.E.G.A.

A tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana

A tutti i Comuni della Regione Siciliana

Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Alla Segreteria Generale

Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli Assessori Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici speciali

e, p.c. All'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

LORO SEDI

Il 31 dicembre 2015, è spirato il termine di vigenza delle modifiche introdotte con la legge regionale in oggetto indicata, che all'articolo 1 recita *"Fino al termine di cui all'art. 253, comma 20 bis del decreto legislativo n. 163/2006, il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti: ... omissis"*

Il legislatore ha quindi ritenuto dover sostituire "a tempo" il comma 6, e pertanto non avendo proceduto all'espressa abrogazione, spirato il termine del 31 dicembre 2015 per effetto della "reviviscenza" della norma, il comma medesimo torna applicabile nella stesura originaria che testualmente recita:

"6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l'articolo 87,



comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006."

Pertanto, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, tutti gli Enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che non rivestano interesse transfrontaliero, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, potranno prevedere nel bando di gara l'applicazione del criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 19 comma 6 della medesima legge regionale 12 luglio 2011 n. 12.

Si ravvisa l'opportunità di sottolineare che la scelta della Stazione Appaltante di prevedere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 19 comma 6, resta comunque subordinata alla circostanza che l'appalto non rivesta carattere transfrontaliero, in applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, peraltro richiamati dal vigente articolo 19 comma 5, a prescindere dal fatto che l'importo sia inferiore alla soglia comunitaria.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale Tecnico
(Dott. Fulvio Bellomo)



L'Assessore
(Dott. Giovanni Pistorio)